

Legge regionale 2 marzo 2020, n. 3.

“Sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Sviluppo e realizzazione dell’infrastruttura tecnologica e software in blockchain

Art. 3 Accesso alla infrastruttura tecnologica e software della blockchain

Art. 4 Azioni di sostegno

Art. 5 Attività di divulgazione ed informazione

Art. 6 Norma finanziaria

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

1. Per dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento CE n. 178/2002 (Norme in materia di sicurezza alimentare) e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere c) ed f) della legge regionale 20 novembre 2018, n. 40 (Sostegno alla filiera agricola trasparente), la Regione Campania promuove lo sviluppo, la realizzazione e l’attuazione di un sistema di tracciabilità, dal produttore al consumatore, e di rintracciabilità, dal consumatore al produttore, dei prodotti della filiera agroalimentare ed ittica, attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain che, confluendo in una piattaforma multimediale, parte dalla certezza della caratterizzazione e tipizzazione del prodotto all’origine, per garantire la sicurezza ed il controllo dei prodotti alimentari ed accrescere la fiducia dei consumatori nell’operato delle istituzioni e delle aziende.

2. La Regione sostiene l'applicazione del servizio di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, prevalentemente a favore dei sistemi di certificazione delle filiere DOP, IGP, DOC e DOCG con le modalità descritte al comma 1, al fine di favorire l'accesso alle informazioni in ordine all'origine certa e tipizzata, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché per valorizzare le produzioni locali, lungo tutta la catena di fornitura (supply-chain) dal produttore al consumatore finale.

3. Al fine di poter garantire l’applicazione di tale tecnologia anche ad altri settori produttivi, e di favorire lo sviluppo di servizi e prodotti ad alta innovazione, aumentandone la competitività in

ambito nazionale ed internazionale, in particolare nei settori caratterizzanti le aree RIS3 Campania, la Regione si riserva di estendere l'uso di tale piattaforma anche a tali settori.

4. La soluzione tecnologica prevista dal comma 3 integra e rafforza gli obiettivi definiti dall'articolo 1 della legge regionale 40/2018 e mira a determinare uno strumento tecnologico di più vasta attuazione per altri settori di servizi, di ricerca e produzione della Regione.

Art. 2

(Sviluppo e realizzazione della infrastruttura tecnologica e software in blockchain)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione adotta e sviluppa una tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile in cui la certezza del dato iniziale da inserire in blockchain è garantita da una chiave univoca ed inequivocabile che costituisce il primo anello della catena del sistema e utilizza tale tecnologia per sviluppare e gestire il portale della filiera agroalimentare trasparente di cui all'articolo 5 della legge regionale 40/2018.

2. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto deliberativo che definisce, in particolare:

- a) principi, finalità e regole del disciplinare per l'adesione dei partecipanti al sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari in blockchain;
- b) i requisiti e i livelli di performance tecnica, sicurezza, affidabilità e visibilità per la creazione e lo sviluppo della infrastruttura tecnologica e software in blockchain;
- c) i presupposti tecnici delle modalità di individuazione, raccolta e distribuzione delle informazioni da inserire in blockchain;
- d) gli standard dei contenuti informativi da condividere in blockchain, con gli utenti, lungo tutta la supply chain;
- e) le modalità di accesso e fruizione del servizio e l'individuazione dei relativi dispositivi (device);
- f) le specifiche tecniche necessarie a garantire l'interfaccia, con gli attuali sistemi in essere presso gli attori della filiera al fine di una concreta e reale applicazione della blockchain ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità di prodotto lungo la filiera agroalimentare ed ittica;
- g) l'interfaccia e l'eventuale interconnessione tra sistemi di certificazione di qualità di sistema e di prodotto attualmente esistenti presso gli attori di filiera;
- h) metodi e strumenti di elaborazione dei dati raccolti per lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni delle politiche agroalimentari della Regione Campania.

3. L'affidamento della realizzazione e della gestione della infrastruttura tecnologica e software della blockchain avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica degli operatori.

Art. 3

(Accesso all'infrastruttura tecnologica e software della blockchain)

1. L'accesso all'infrastruttura tecnologica e software della blockchain da parte dei partecipanti alla filiera agroalimentare è libero e gratuito e avviene su base volontaria.

2. Per consentire la più ampia diffusione, anche tra i consumatori, l'accesso al sistema informativo sulla tracciabilità dei prodotti di filiera in blockchain è gratuito.

3. Agli operatori della filiera agroalimentare che partecipano al sistema di tracciabilità e rintracciabilità in blockchain con l'iscrizione al circuito regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 40/2018 è riconosciuto l'uso del logo di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale.

Art. 4

(Azioni di sostegno)

1. La Regione, oltre che al circuito di cui all'articolo 3 della legge regionale 40/2018, promuove anche l'adesione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla infrastruttura tecnologica e software della blockchain.
2. Con apposita deliberazione approvata entro sessanta giorni dalla data di adozione dell'atto previsto all'articolo 2, comma 2 la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, stabilisce in particolare:
 - a) la dotazione tecnica ammessa a sostegno;
 - b) l'entità del contributo;
 - c) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e relativa erogazione;
 - d) gli eventuali casi di decadenza e revoca.
3. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. Il regolamento della Giunta regionale previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge regionale 40/2018, prevede meccanismi premiali per le imprese della filiera agroalimentare che adottano le tecnologie di cui alla presente legge e che intendono far parte del circuito per la filiera agricola trasparente istituito dalla citata legge regionale 40/2018.

Art. 5

(Attività di divulgazione ed informazione)

1. La Regione favorisce la divulgazione della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare ed ittica in blockchain, nonché la condivisione, tra gli operatori di filiera, dei principi ispiratori della stessa e il suo utilizzo, attraverso specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione, differenziate per target di utilizzatori.
2. Al fine di accrescere tra i consumatori la consapevolezza in ordine ai processi produttivi, alle tecniche agricole e alle proprietà qualitative degli alimenti, la Regione promuove altresì, l'informazione e la formazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare.
3. Il portale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 40/2018 contiene e divulga tutte le informazioni relative alle attività svolte in applicazione della presente legge.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Alle spese previste dall'articolo 2 relative alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica e software in blockchain, della presente legge e quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, si fa fronte con prelevamento delle risorse dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 2 ed incremento della medesima somma a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

2. Alle spese correnti di cui all'articolo 2 e relative alla manutenzione ordinaria dell'apparecchiatura quantificate in euro 50.000,00 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

3. Agli oneri di spesa corrente relativi all'articolo 4 quantificati in 50.000,00 euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con risorse finanziarie allocate nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 – 2022.

4. Agli oneri di spesa corrente relativi all'articolo 5 quantificati in 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con risorse finanziarie allocate nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 – 2022.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge a firma dei Consiglieri Francesco Picarone, Maurizio Petracca e Gennaro Oliviero.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 7 ottobre 2019, con il n. 728 del registro generale ed assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II e III Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020.